

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

**Procedura di veri ica di assoggettabilità a VIA. D.D. n. 961 del 18 giugno 2019.**

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO CON LA COSTRUZIONE DI UNA PISTA MX PER L'AVVIAMENTO AL MOTOCROSS IVI COMPRESI LOCALI A SERVIZIO E OPERE ACCESSORIA, IN COMUNE DI SPONGANO, ALLA VIA VICINALE PER MONTESANO SALENTINO. PROPONENTE: PUCE MASSIMILIANO (C.F. *omissis*). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).

IL DIRIGENTE

**Visti:**

- la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021. Poiché alla data del 31 marzo 2019 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, "è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

**Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, *“Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”*;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**Richiamate altresì:**

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la Legge n. 447 del 27/10/1995 sull’inquinamento acustico e successive norme di attuazione;
- il D.Lgs. n. 42/2004, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176/2015;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20/10/2009;

**Premesso:**

- che con nota del 19/09/2018 (acquisita agli atti della Provincia di Lecce al protocollo n. 48282 del 21/09/2018), il Comune di Spongano - Ufficio Tecnico ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, per un progetto di *“Realizzazione di un impianto sportivo con la costruzione di una pista MX per l’avviamento al motocross ivi compresi locali a servizio e opere accessoria”*, in Comune di Spongano, proposto per l’approvazione del signor PUCE Massimiliano (C.F. omissis);
- che in allegato alla nota innanzi richiamata sono stati trasmessi, in versione sia cartacea, sia digitale, i seguenti elaborati scritto-grafici:
  - Relazione tecnico – illustrativa (revisione agosto 2018);
  - Relazione di stima del costo di costruzione;
  - Tavola n.1 – Inquadramento cartografico in scale varie;
  - Tavola n.2 – Planimetria della pista in scala 1/250;
  - Tavola n.3 – Locali a servizio (Piante – Prospetti – Sezioni – Dati planovolumetrici)
  - Studio preliminare ambientale (data 25/06/2018);
  - Documentazione previsionale di impatto acustico (data ottobre 2017);
  - Documentazione fotografica con allegata planimetria dei punti di ripresa;
- che con comunicazione di data 27/09/2018, prot. n.49328, il competente Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha evidenziato la necessità di acquisire istanza di attivazione del procedimento sottoscritta dal proponente, corredata, oltre che dagli elaborati normativamente previsti, da attestato di versamento, in favore della Provincia di Lecce delle spese istruttorie, richiamando, con l’occasione, gli adempimenti di legge in materia di pubblicità del procedimento e di partecipazione del pubblico;
- che la suddetta richiesta è stata riscontrata dal Comune di Spongano con nota di data 12/11/2018 (prot. n.7144), pervenuta in data 16/11/2018 (protocollo in ingresso n.60755), di trasmissione dell’istanza a firma del proponente, di attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori e di schema dell’avviso pubblico del procedimento;
- che l’avviso della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 28/03/2019;

- che la verifica di assoggettabilità è dovuta in quanto il progetto è riconducibile alle fattispecie della modifica delle opere e degli interventi di cui al Paragrafo 8, punto elenco “b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, ovvero dell’Elenco B.2, voce “B.2.an) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore”, dell’allegato B alla L.R. 11/2001;
- che in data 29/03/2019 è stata acquisita al protocollo n. 14999 richiesta di visione ed estrazione di copia del progetto, formulata dall’avvocato Sticchi Damiani Andrea in nome e per conto di proprietari di aree e fabbricati localizzati in prossimità del sito di progetto;
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente con nota n. 15205 dello 01/04/2019, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e L.R. 11/2001, per un progetto di “Realizzazione di un impianto sportivo con la costruzione di una pista MX per l’avviamento al motocross ivi compresi locali a servizio e opere accessoria” in Comune di Spongano (Lecce), e contestualmente alla indizione di Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha provveduto, in adempimento di quanto disposto all’art. 19 del D.Lgs. n.152/2006, a pubblicare sul sito web della Provincia di Lecce gli elaborati relativi al progetto ([http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS\\_Puce\\_Spongano](http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS_Puce_Spongano));
- che la suddetta possibilità di visione ed estrazione di copia degli elaborati di progetto è stata comunicata con nota di data 02/04/2019 (prot. n.15422) all’avvocato Sticchi Damiani Andrea, in riscontro alla richiesta innanzi richiamata;
- che in data 29/04/2019 è stato acquisito, al protocollo n. 19178, un articolato documento di osservazioni al progetto formulate, per il tramite all’avvocato Sticchi Damiani Andrea, da proprietari di aree e fabbricati, nonché titolari di attività ricadenti, gli uni e le altre, in territorio del Comune di Spongano e nell’immediata vicinanza di aree sulle quali, è stata proposta la realizzazione di un impianto sportivo con la costruzione di una pista MX per l’avviamento al motocross ivi compresi locali a servizio ed opere accessorie;
- che ancora in data 29/04/2019 è stato acquisito, al protocollo n. 19180, un documento di osservazioni al progetto presentato dalla associazione “Amici delle more”;
- che con nota di data 15/05/2019, protocollo n. 37067, acquisita agli atti in eguale data (prot. n.21712), ARPA PUGLIA - DAP Lecce ha comunicato la propria valutazione tecnica sul progetto;

**Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.**

Il sito di progetto è ubicato per intero in territorio amministrativo del Comune di Spongano, risultando individuato in C.T. al Foglio 13, mappali 2 e 222, per complessivi 25.000 metri quadrati. Esso è tipizzato nel vigente Piano di Fabbricazione come zona E2 - agricola.

Trattasi di appezzamento agricolo, coltivato a seminativo, situato ai margini di un’ampia area olivetata e separato da essa da un’area a pascolo.

L’impianto sportivo oggetto di valutazione è destinato prevalentemente all’avviamento al motocross, con l’insediamento di un scuola di avviamento, ed occasionalmente ad attività agonistica, con una pista di 3<sup>a</sup> categoria.

Il proponente riferisce che sulla scorta di indicazioni del CONI è stata prevista all’esterno dell’impianto, lungo la via Vicinale Spongano - Montesano Salentino, una fascia di parcheggi in grado di ospitare almeno 40 posti macchina, di cui 5 per portatori e n.7 posti per motocicli, che resterà di proprietà privata, ma sarà direttamente fruibile dalla strada.

La pista in progetto ha una larghezza pressoché costante di m 5,50 (min. 4,00) oltre ad una zona neutra di m 1 per lato che sarà delimitata con l’uso di paletti in legno e fettuccina in pvc bianco/rossa e balle di paglia in prossimità delle curve più veloci. Lo sviluppo complessivo misurato in mezzeria è pari a m 1.188,80. Tra le

corsie contigue è sempre garantita la distanza minima di m 4,00 al netto anche delle fasce neutre, garantendo di fatto una distanza sempre maggiore di m 6,00.

Il fabbricato di servizio si compone di un atrio di ingresso, aula per le lezioni teoriche e proiezione di filmati didattici, locale amministrazione, infermeria con relativo servizio igienico, e n. 2 spogliatoi con docce e relativo servizio igienico a disposizione degli allievi o degli atleti a seconda che si tratti del normale svolgimento delle lezioni o di gare.

Tutti gli impianti idrici faranno capo ad una cisterna interrata a tenuta stagna, da realizzare nei pressi del fabbricato, al di sotto della pavimentazione. L'approvvigionamento idrico sarà quindi effettuato con autobotti autorizzate.

Per il trattamento delle acque reflue si collocheranno un degrassatore ed una fossa Imhoff, e da qui le acque chiarificate saranno inviate ad una linea di sub-irrigazione di tipo drenante, sulla quale saranno messe a dimora piante ad altro assorbimento idrico; detta linea sarà realizzata in adiacenza al muro di divisione tra parcheggio e pista.

L'intervento si completerà con il recupero delle recinzioni esterne esistenti e la realizzazione di quelle mancanti, oltre alla realizzazione di quelle interne per la delimitazione dell'area riservata al pubblico. In particolare le recinzioni esterne avranno la parte sottostante sino all'altezza di m 1 in muratura a secco o in conci di tufo a seconda dei tratti, e sarà poi integrata con una fascia di rete metallica dell'altezza di m 1,50 del tipo a rombi, a maglia libera. Le recinzioni interne invece saranno realizzate solo con paletti in ferro o legno e rete metallica sempre del tipo a rombi a maglia libera, più idonea per l'utilizzo per una altezza di m 3,00.

In alcuni tratti delle recinzioni esterne saranno inserite delle siepi, atte a mitigare la presenza della rete metallica, nonché a contenere polveri e rumori.

Nello studio preliminare ambientale il proponente individua le componenti realmente interessate da effetti potenzialmente significativi dovuti all'interazione tra l'ambiente e la pratica dello sport motoristico cui l'opera di progetto è destinata. Non è ravvisata l'opportunità di segnalare gli impatti derivanti dalla fase di realizzazione dell'opera, trattasi di interventi minimali per la formazione dell'area pista.

La pista da motocross in progetto non si cumula con altre installazioni simili nel raggio di diversi chilometri.

Ad avviso del proponente gli impatti connessi alla matrice ambientale atmosfera sono dovuti sia all'innalzamento di polveri legate al movimento dei motoveicoli durante gli allenamenti e le gare, sia alle emissioni di scarico degli stessi e del traffico veicolare indotto. Sulla scorta di valutazioni previsionali della qualità dell'aria eseguite per impianti sportivi analoghi (di piccola affluenza) si sostiene che l'attività della pista sarà una fonte di inquinamento atmosferico trascurabile.

Il potenziale impatto sulla matrice acque sotterranee è strettamente correlato alla gestione delle acque di lavaggio; i residui oleosi e gommosi che si originano all'atto del lavaggio dei motocicli, potrebbero essere causa di inquinamento della falda e del suolo.

A tal fine il lavaggio delle moto sarà effettuato nell'ambito di uno spazio adeguatamente impermeabilizzato e corredato da un pozzetto di raccolta munito di linea di desoleazione.

Per le acque reflue invece si collocherà un degrassatore ed una fossa Imhoff, e da qui le acque chiarificate saranno inviate ad una linea di sub-irrigazione di tipo drenante, sulla quale saranno messe a dimora piante ad altro assorbimento idrico; detta linea sarà realizzata in adiacenza al muro di divisione tra parcheggio e pista.

L'interferenza con suolo e sottosuolo è riconducibile alla movimentazione del terreno per la realizzazione della pista e dei rilevati per la messa a dimora delle alberature con funzione di schermatura e barriera al rumore, nonché alla realizzazione delle strutture edilizie di servizio e opere complementari (recinzione, sistemazione strada di accesso).

Trattandosi di area a seminativo incolto il proponente valuta che la realizzazione e il funzionamento della pista non avranno impatti sulla componente vegetazione, flora e fauna.

La matrice ambientale che maggiormente risentirà della pratica sportiva di che trattasi è il rumore. Non sono previste in progetto ulteriori sorgenti sonore significative, al di là della normale attività sportiva che prevede

l'utilizzo di moto da cross di varia cilindrata. La pista si troverà nelle vicinanze della S.S. n. 275, pertanto gli utenti della struttura non incrementeranno il traffico veicolare già intenso nella zona, essendo il numero di veicoli che raggiungeranno la pista del tutto trascurabile rispetto ai numerosi mezzi in transito sulla statale. Sulla base della documentazione previsionale di impatto acustico il proponente ritiene mediamente rispettato lungo il sedime dell'impianto il limite orario fissato dal D.P.R. 03/04/2001 n. 304, pari a 70 dB(A).

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

Le tavole di zonizzazione urbanistico dello strumento di pianificazione comunale vigente (Piano di Fabbricazione) ricomprendono l'area d'intervento in Zona E2 (zone produttive per le attività primarie), destinata a scopi prevalentemente agricoli.

Sotto il profilo della compatibilità del progetto con la destinazione urbanistica dei luoghi il responsabile dell'Ufficio Tecnico ha evidenziato, con propria nota 19/09/2018 (prot. n. 6222), che

*« ... dall'esame della normativa di destinazione urbanistica delle zone E/2 agricole emerge come l'area sia destinata prevalentemente alla realizzazione di opere connesse con l'attività agricola, consentendo in modo "residuale" altre opere che non hanno alcun collegamento con la "naturale" destinazione di siffatta area. In altri termini, dall'art.2 delle N.T.A. del P. di F. vigente emerge che l'area ha destinazione agricola, ma sono, altresì, consentite altre opere che per le loro caratteristiche e impatto urbanistico non possono che essere ubicate in zona agricola ovvero lontano dalle zone residenziali come, ad esempio, la "costruzione per industrie nocive". Pertanto l'ulteriore istruttoria di questo ufficio sarà volta ad accertare la compatibilità dell'intervento proposto con le possibilità "residuali" connesse all'utilizzo della zona E/2 agricola in quanto l'iniziativa non troverebbe altra localizzazione nel territorio comunale mancando aree tipizzate per accogliere impianti sportivi, salvo quella coincidente con lo stadio comunale ed i limitrofi campi di tennis e calcetto, oltretutto già completa, che trovasi però adiacente alle zone residenziali».*

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico vigente per il territorio comunale di Spongano, non risultando individuate perimetrazione di pericolosità idraulica o di pericolosità geomorfologica. Esso è compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il sito non risulta interessato da condizionamenti o limitazioni d'uso dovuti a beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici.

All'esito dell'istruttoria tecnica può asserirsi che lo studio preliminare ambientale presentato non ha raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo una compiuta identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dovuti alla realizzazione e al funzionamento dell'impianto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro, nonché la predisposizione di misure preventive per il contenimento degli impatti.

Si pone in evidenza come ARPA Puglia, nel documento contenente le proprie valutazioni tecniche del progetto:

*« ... rileva, per quanto di stretta competenza quanto di seguito indicato:*

- assenza di approfondita valutazione d'impatto delle emissioni in atmosfera, comprensiva della ricostruzione delle condizioni meteorologiche e di ventosità dell'area in cui ricade l'intervento e la valutazione dei potenziali impatti cumulativi con le numerose attività presenti nell'area, si richiede che venga condotto uno studio di dispersione delle polveri con opportuno modello previsionale (AERMOD o modello tridimensionale di tipo CALPUFF) su un periodo di durata di almeno un anno, ricostruendo opportunamente la meteorologia locale, inoltre la valutazione della conformità dell'intervento agli*

*standard di qualità dell'aria dovrà essere effettuata sommando le concentrazioni modellate ai livelli di inquinamento già presenti nell'area di interesse. Relativamente al PM 10 e al PM 2,5 dovranno, infine, essere fornite le mappe degli indicatori statistici normati (D. Lgs. 155/2010);*

- *assenza di una descrizione dettagliata delle opere di mitigazione da porre in atto per la dispersione delle polveri; qualora vengano previsti, come già descritto in progetto, sistemi di bagnatura, si chiede che vengano indicati i consumi medi idrici orari/giornalieri e le relative fonti di approvvigionamento; verificare poi analiticamente che il fabbisogno idrico necessario sia compatibile con i quantitativi disponibili.*

*.... omissis.....*

- *... con riferimento allo studio preliminare di Valutazione dell'impatto acustico si ravvisa l'insufficienza del documento, in quanto la previsione delle immissioni è fatta sottostimando le emissioni. Inoltre, nel comparare il livello sonoro stimato coi limiti si omette il raffronto con quelli derivanti dalle zonizzazioni dei comuni, ovvero coi limiti posti dall'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio 1° marzo 1991. In ultimo, non è dato di conoscere quale impatto avrebbe la fase di cantiere..... in conclusione, riguardo l'agente rumore allo stato attuale non è possibile esprimere un giudizio sulla significatività dell'impatto».*

Tali carenze informative trovano peraltro conferma anche nelle osservazioni sul progetto, che di caso in caso riguardano l'impatto acustico (documentazione previsionale incompleta e carente in quanto individua recettori sensibili che non dettaglia in riferimento alla destinazione d'uso che li caratterizza e trascura la vocazione essenzialmente residenziale dell'ambito territoriale), sulla fauna (caratterizzata da elevato grado di biodiversità, con presenza di uccelli passeriformi, mammiferi, rettili e anfibi), sugli aspetti floristici (vegetazione erbacea dei pascoli riconducibile al tipo di habitat Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE).

Alla luce delle considerazioni innanzi riportate, ritenendosi inderogabile, in relazione alle peculiarità dell'ambito territoriale in cui è localizzato il sito d'intervento, un approfondimento sulla entità e compatibilità degli impatti connessi con la realizzazione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si propone a conclusione dell'istruttoria tecnica, il rinvio del progetto alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale.

#### **Tutto ciò esposto e considerato, preso atto:**

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  - 1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Spongano dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, dal 27/03/2019;
  - 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. n. 34 del 28/03/2019;
- delle osservazioni al progetto acquisite in atti il 29/04/2019 (protocollo n. 19178) e 29/04/2019 (protocollo n. 19180);

#### **Ritenuto:**

- che lo studio preliminare ambientale presentato non ha raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, in quanto non consente una compiuta identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dovuti alla realizzazione e al funzionamento dell'impianto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro, nonché la predisposizione di misure preventive per il contenimento degli impatti;
- di condividere i rilievi espressi sul progetto da ARPA PUGLIA - DAP Lecce con nota di data 15/05/2019, protocollo n. 37067, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- che sono meritevoli di approfondimento e di adeguati riscontri talune delle osservazioni al progetto acquisite in atti il 29/04/2019 (protocollo n. 19178) e 29/04/2019 (protocollo n. 19180);

- che ai fini di una verifica di conformità del progetto di impianto sportivo in area attualmente tipizzata come zona E2 - agricola con la disciplina del vigente Piano di Fabbricazione non vi è evidenza, nella documentazione in atti, della disponibilità dell'Autorità competente alla adozione, ove occorra, di variante urbanistica, elemento, questo, determinante, ai fini della successiva pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 e seguenti della L.R. n. 11/2001 e dell'art.23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

**Dato atto:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art.16 della L.R. 11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:**

**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto per la realizzazione di un impianto sportivo con la costruzione di una pista MX per l'avviamento al motocross ivi compresi locali a servizio e opere accessoria, in Comune di Spongano, alla via vicinale per Montesano Salentino, proposto da PUCE Massimiliano (C.F. *omissis*), così come descritto negli elaborati tecnici citati in narrativa, **assoggettato alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale**, per le motivazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che la nota di data 15/05/2019, protocollo n. 37067, acquisita agli atti in eguale data (prot. n.21712), con cui ARPA PUGLIA - DAP Lecce ha comunicato la propria valutazione tecnica sul progetto, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di **notificare** il presente provvedimento al proponente Puce Massimiliano, residente in Via Pio XII - Spongano;
- di **trasmettere**, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
  - COMUNE DI SPONGANO ([protocollospogano@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollospogano@pec.rupar.puglia.it));
  - ARPA PUGLIA – DAP Lecce ([dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it));
  - ASL LECCE – Area Sud Maglie ([dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

IL DIRIGENTE

*Rocco Merico*